



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Decreto rettorale

Procedura selettiva per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia nel Gruppo scientifico-disciplinare 14/GSPS-02 “Scienza politica”, Settore scientifico disciplinare GSPS-02/A “Scienza politica” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo vigente, e, in particolare, l’articolo 35, concernente il personale docente;

visto il Codice etico dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, nel testo vigente;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, nel testo vigente, ed in particolare gli articoli 15, comma 1, e 18, comma 1;

visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, recante “*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010*”, nel testo vigente;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, nel testo vigente;

visto il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nel testo vigente, e, in particolare, l’articolo 14, comma 6-ter, nell’ambito del quale è previsto, tra l’altro, che “*Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l’inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari*”;

visto il Decreto Ministeriale 04 agosto 2011, n. 344, avente ad oggetto *“Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari di contratti”*;

visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, avente ad oggetto *“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”*;

visto il D.M. 01 settembre 2016, n. 662 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge n. 240/2010;

visto il D.M. 01 giugno 2017, n. 372, che integra il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° settembre 2016, n. 662, recante la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto Ministeriale 02 maggio 2024, n. 639, concernente la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari (“GSD”) e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del sopra citato D.M. n. 639/2024, i gruppi scientifico-disciplinari sono utilizzati, tra l’altro, ai fini delle procedure di cui agli articoli 16, 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”*, in vigore dal 13 agosto 2022;

visto il Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo concernente i compiti e gli impegni accademici dei professori e dei ricercatori universitari, nel testo vigente;

visto il Decreto rettorale n. 9, del 29 gennaio 2016, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la realizzazione della prova didattica ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 2, del 23 gennaio 2024, concernente l’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (P.I.A.O.) per gli anni 2024-2026, il quale di fatto assorbe il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2024-2026;

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e politiche n. 56, del 13 maggio 2024, concernente la proposta ai competenti Organi di Ateneo di attivazione di una procedura selettiva per il reclutamento di un Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, Settore concorsuale 14/A2 – Scienza politica, Settore scientifico disciplinare SPS/04 – Scienza politica nonché l’approvazione del relativo profilo, dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati;

richiamata la deliberazione del Senato accademico n. 27, adottata nella seduta del 20 maggio 2024, concernente la proposta al Consiglio dell’Università di attivazione della sopra citata procedura selettiva proposta dal Dipartimento di Scienze economiche e politiche, integrata con il riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari e ai settori scientifico-disciplinari determinati dal D.M. n. 639/2024;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 44, del 31 maggio 2024, concernente l’approvazione dell’attivazione della procedura selettiva per n. 1 posto di professore universitario di ruolo

di seconda fascia nel Gruppo scientifico-disciplinare 14/GSPS-02 “Scienza politica”, Settore scientifico disciplinare GSPS-02/A “Scienza politica” da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

atteso che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, sopra citato, successivamente all’approvazione della proposta, la procedura selettiva è indetta con apposito bando approvato ed emanato con decreto rettorale;

richiamata, infine, la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 89, del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto “*Approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2024, del bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2024/2026 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria*”, nonché i successivi atti di variazione;

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere con l’approvazione e l’indizione del bando di selezione sopra citato;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

DECRETA

Art. 1

Indizione procedura selettiva per la chiamata di professore di seconda fascia

1. È indetta la seguente procedura selettiva per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, citato in premessa:

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

Posti: **1**.

Sedi di servizio: **sedi dell’Università della Valle d’Aosta**.

Gruppo scientifico disciplinare:
14/GSPS-02 “Scienza politica”.

Settore scientifico disciplinare:
GSPS-02/A “Scienza politica”

corrispondenti, ai sensi del D.M. n. 855/2015, a:

- Settore Concorsuale **14/A2 “Scienza politica”**;
- Settore scientifico disciplinare **SPS/04 “Scienza politica”**.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: **10 (dieci)**.

Competenze linguistiche necessarie: adeguata conoscenza della lingua inglese.

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- **Funzioni didattiche:** il professore svolgerà attività didattica prevalentemente nell'ambito del Dipartimento di Scienze economiche e politiche, ed eventualmente in altri percorsi universitari post lauream e/o di formazione permanente che saranno attivati in futuro, con riferimento elettivo a temi connessi all'analisi delle relazioni internazionali, alle teorie e i metodi di studio della politica internazionale e del sistema politico globale. L'affidamento dei compiti didattici, il calendario e l'orario delle lezioni sono annualmente deliberati dalle Strutture didattiche di afferenza dei corsi di studio. Gli insegnamenti di base sono di norma erogati in lingua italiana, ma il Dipartimento è interessato ad offrire insegnamenti anche in lingue diverse, in particolare in inglese. Inoltre, il Dipartimento è interessato a promuovere rapporti con le università all'estero, a scopi di ricerca e didattica, che contemplino anche la mobilità di docenti e studenti. Infine, è interessato a consolidare e a sviluppare ulteriormente le attività di stage all'estero presso organizzazioni internazionali, rappresentanze di interessi pubblici nazionali o locali, imprese, enti dell'economia sociale e gruppi di interesse. Il professore dovrà attivamente partecipare alle iniziative di consolidamento dell'internazionalizzazione dell'Ateneo.
 - **Funzioni scientifiche:** il professore dovrà svolgere la propria attività di ricerca e di produzione scientifica nei tipici ambiti del Settore scientifico disciplinare "Scienza politica" e in conformità alla declaratoria del Gruppo scientifico disciplinare. In particolare, svolgerà attività di ricerca di base, teorica e applicata sia su progetti di ricerca previsti nella programmazione di Ateneo sia su commessa o in risposta a bandi pubblici, regionali, nazionali, comunitari o di istituzioni internazionali. Le funzioni di ricerca specifiche saranno prevalentemente orientate a un filone di ricerca consolidato della Scienza politica ovvero quello riferito all'analisi delle relazioni internazionali, delle teorie e i metodi di studio della politica internazionale e del sistema politico globale. Le ricerche condotte saranno volte alla pubblicazione dei relativi risultati su volumi monografici e su riviste scientifiche di comprovato valore, con prioritario obiettivo di pubblicazione in output di fascia A ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).
 - **Funzioni gestionali:** al professore associato verranno affidati ruoli gestionali nei vari organi e nelle commissioni che compongono l'organizzazione dell'Ateneo. Per gli ambiti di ricerca sopra delineati e per gli interventi di terza missione, un'attenzione dovrà essere dedicata, tenuto conto degli obiettivi strategici di sviluppo dell'Ateneo, alla cura dei rapporti con enti pubblici e privati del territorio, al fine di contribuire sia all'orientamento delle attività didattiche e di ricerca da svolgersi nell'Ateneo sia allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio valdostano e dell'area transfrontaliera di riferimento.
2. Per quanto concerne la descrizione del contenuto del Gruppo scientifico disciplinare e del Settore scientifico disciplinare si rimanda al Decreto ministeriale 02 maggio 2024, n. 639.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, conseguita ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale bandito così come riportato nel D.M. n. 855/2015 ora GSD ai sensi del DM n. 639/2024, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non già titolare delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

- c) professori già in servizio presso altri Atenei italiani, nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 01 settembre 2016, n. 662 e al D.M. 01 giugno 2017 n. 372.
2. I candidati devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese desumibile dal curriculum vitae.
 3. Al procedimento di chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Presidente, la Rettrice, il Direttore generale o un componente del Consiglio dell'Università. Non possono, inoltre, partecipare:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una pubblica amministrazione.
 4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della procedura. Ogni eventuale variazione, che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ateneo. La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.
 5. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. La Rettrice può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento l'esclusione dalla stessa.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione in via telematica della domanda di partecipazione

1. Per partecipare alla selezione di cui all'articolo 1, i candidati devono compilare la domanda **esclusivamente per via telematica**, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, disponibile alla pagina della piattaforma Pica: <https://pica.cineca.it/univda/pa-02-2024/domande>
2. Per la procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione di cui al precedente comma 1, i candidati sono invitati a consultare le linee guida PICA, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/tipologia_bando/procedure-di-valutazione-comparativa/.
3. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami**.
4. All'applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste; in alternativa, l'applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
5. Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
6. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica e deve contenere in particolare:
 - a. il nome e cognome, la data e il luogo di nascita;
 - b. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - c. la cittadinanza posseduta;

- d. la residenza e, se diverso dalla residenza, il recapito eletto per le comunicazioni relative alla selezione. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
 - e. se cittadini stranieri, di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
 - f. se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - g. i cittadini stranieri devono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - h. di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare della destituzione;
 - i. di non avere procedimenti penali pendenti;
 - j. di non essere stati destituiti o dispensati ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
 - k. di non avere un grado di parentela o di affinità sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Presidente, il Rettore, il Direttore generale o un membro del Consiglio dell'Università.
7. L'Ateneo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
8. I candidati dovranno presentare in allegato alla domanda la documentazione sottoindicata:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - curriculum vitae, datato e firmato, contenente l'elenco dei titoli, l'elenco delle pubblicazioni e delle attività svolte;
 - elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione nel numero massimo di 10. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
 - pubblicazioni (nel numero massimo di 10);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e la conformità all'originale delle pubblicazioni e (solo per i candidati in servizio presso altri Atenei quali professori di seconda fascia) il servizio prestato presso l'Università di appartenenza (Modulo A);
 - esperienze di attività didattica attinente al settore oggetto del bando, svolta dal candidato presso Atenei italiani e/o esteri.
9. In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con un'altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo dell'applicazione informatica.
10. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o sottoscritte in modalità diversa da firma digitale o autografa.
11. Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quella prevista dal presente bando.
12. Solo ed esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica, dovuta a momentanee sospensioni del servizio per esigenze tecniche, l'Ateneo si riserva di accettare la domanda di ammissione tramite pec, personalmente intestata al candidato, inviata all'indirizzo protocollo@pec.univda.it e, in ogni caso, entro la data di scadenza del bando, contattando preventivamente l'Ufficio Personale docente e collaboratore.
13. Il codice concorso, indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
14. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici il candidato è tenuto ad utilizzare il riferimento al supporto tecnico presente nella pagina di compilazione della domanda.
15. L'Ateneo effettua idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Art. 4 ***Domanda di ammissione dei candidati stranieri***

1. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di ammissione quanto riportato nel precedente articolo 3.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum.
3. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
4. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione e produrre copia elettronica in formato pdf dei titoli in possesso certificati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. I titoli devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli e le traduzioni certificate devono essere allegati alla domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 5 ***Titoli e pubblicazioni***

1. I candidati devono allegare il **curriculum vitae, redatto in lingua italiana, completo di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione** (in particolare per i titoli indicare: data/durata, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione, ecc.) e le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, **esclusivamente per via telematica**, in formato pdf nell'apposita sezione dell'applicazione informatica dedicata. Ogni allegato non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.
2. **Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.**
3. Tutte le dichiarazioni relative a titoli, pubblicazioni e attività svolte, riportate nel curriculum vitae, così come la dichiarazione di conformità delle pubblicazioni presentate, sono rese dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e devono essere prodotte nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
5. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare. In caso di superamento del predetto limite massimo, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

6. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste.
7. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
9. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
10. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 e 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata di Professori di prima e seconda fascia.
2. Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito internet di Ateneo, www.univda.it, seguendo il percorso *Ateneo – Bandi, avvisi, appalti – Procedure di valutazione comparativa*.
3. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro cinque mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. La Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori.
4. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate alla Rettore nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo. Se la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
5. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione della Rettore.
6. La Commissione, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente ed il Segretario.

Art. 7

Valutazione del candidato e fase finale

1. Sulla base del disposto del D.M. n. 344/2011, la valutazione da parte della Commissione avviene sulla base del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività di ricerca, dell'attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso gli atenei.
2. I punteggi massimi che possono essere attribuiti dalla Commissione sono illustrati nella tabella seguente:

Criteri	Punteggio massimo
Pubblicazioni scientifiche	Fino a 50 punti
Attività di ricerca scientifica	Fino a 20 punti
Attività di didattica e di servizio agli studenti	Fino a 20 punti
Attività istituzionali, organizzative, di servizio e professionali	Fino a 10 punti
Totale	100 punti

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche o dei testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, è effettuata tenendo conto della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità e della continuità temporale della stessa.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore e con il profilo di professore di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare è fissato a 10.

4. La valutazione dell'attività di ricerca è disciplinata avendo riguardo ai seguenti aspetti:
 - a. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - b. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e/o organizzazione dei medesimi (anche come chair di panel, tavole rotonde, plenarie);
 - c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
5. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la valutazione del candidato deve avere riguardo ai seguenti aspetti:
 - a. numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b. esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - c. partecipazione alle Commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - d. quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni ed al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato.
6. In assenza di esperienza didattica in ambito universitario almeno triennale da parte del candidato, la valutazione potrà avvenire anche mediante lo svolgimento di una prova didattica, secondo i criteri e le modalità disciplinati dal Decreto rettorale n. 9, del 29 gennaio 2016.
7. La valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio avviene sulla base della partecipazione a tali attività, anche con incarichi di responsabilità presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso gli Atenei. La valutazione potrà altresì riguardare la realizzazione di attività professionali attinenti al settore scientifico disciplinare e, in particolare, con il profilo di professore di seconda fascia da ricoprire.
8. La valutazione si conclude con un motivato giudizio basato sui punteggi assegnati dalla Commissione agli elementi oggetto di valutazione.
9. La Commissione giudicatrice individua, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all'esito della valutazione comparativa.
10. La valutazione si intende positiva se il candidato consegue almeno in totale 60 punti.
11. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato all'Albo online di Ateneo e reso disponibile sul sito internet www.univda.it.

Art. 8
Chiamata del candidato

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e politiche propone la chiamata del candidato maggiormente qualificato all'esito della procedura di selezione.
2. La proposta di chiamata viene approvata dal Senato accademico e dal Consiglio dell'Università.
3. La data indicativa di decorrenza della nomina in ruolo è individuata al 1° ottobre 2024.

Art. 9
Diritti e doveri e trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del professore di seconda fascia sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Il trattamento economico, giuridico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 10
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è individuato nel funzionario dell'Ufficio Personale docente e collaboratore, Dott.ssa Valeria Vichi.
2. Per informazioni, l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Personale docente e collaboratore (e-mail: personaledocente@univda.it).

Art. 11
Trattamento dei dati personali e diritto di accesso

1. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) è contattabile all'indirizzo: rpdp@univda.it.
2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della selezione e della successiva instaurazione del rapporto di lavoro. I dati personali sono, pertanto, conferiti dall'interessato per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri dell'Ateneo. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
3. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.

Art. 12
Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e al Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, saranno pubblicati sul sito di Ateneo www.univda.it il presente

bando, l'elenco dei candidati, la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei commissari, i criteri di valutazione nonché l'esito della procedura.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, per quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo online e nel sito istituzionale di Ateneo, sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché, in forma di avviso, nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale - Concorsi ed Esami.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
(sottoscritto digitalmente)